



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: MISURE CAUTELARI PER LA PREVENZIONE DI PERICOLI ALL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E AGLI ANIMALI NELL'IMPIEGO DI ARTICOLI PIROTECNICI DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA NOTTE DI CAPODANNO 2019.

IL SINDACO

Considerato che:

- durante la notte di Capodanno la Città di Como, ed in particolare la zona della Convalle, è per consuetudine teatro di festeggiamenti lungo le strade, le aree pedonali ed i giardini pubblici con il diffuso ricorso a petardi, mortaretti e artifici pirotecnici di vario genere;
- detta attività, benché lecita nella misura in cui si faccia ricorso ad artifici pirotecnici di libera vendita nei termini e nei modi previsti, costituisce un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica allorché posta in essere in zone particolarmente affollate o in presenza di soggetti deboli quali bambini ed anziani;
- l'impiego di suddetti artifici è altresì fonte di grave nocimento soprattutto per gli animali in ragione della loro particolare vulnerabilità al rumore provocato; Visto il d.lgs. 4 aprile 2010, n. 58, recante "Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visti i disposti di cui all'art. 544 ter c.p., "Maltrattamento di animali", all'art. 659 c.p., "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" e all'art. 703 c.p., "Accensioni ed esplosioni pericolose;

Visto il disposto di cui all'art. 57 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/200 secondo cui "il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

Ritenuto, pur appellandosi innanzitutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, quanto ai rischi conseguenti all'impiego di artifici pirotecnici e alle misure opportune per un sereno svolgimento dei festeggiamenti di fine anno, di dover adottare specifiche misure cautelari tese a limitare le situazioni di pericolo sopra delineate;

ORDINA

Dalle ore 14:00 del 31.12.2018 alle ore 08:00 del 01.01.2019, è vietato, ai soggetti non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici, accendere e far esplodere petardi, mortaretti o artifici simili:

- in tutti i luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;
- in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche particolarmente frequentate o comunque in vicinanza di altre persone, in particolare bambini ed anziani;
- ad una distanza inferiore a 100 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura e di riposo;
- in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi e a meno di 100 metri da ricoveri ed allevamenti di animali;
- a distanza inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio di incendio, tra cui porti ed aree di sosta;
- da terrazze a balconi.

RACCOMANDA

1. di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e siano dotati della marchiatura di conformità CE; si ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti de-classificati devono intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia;
2. di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire;
3. di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego, si rammenta che i prodotti di libera vendita non devono essere considerati dei giocattoli e che la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14, sanzionando tale vendita illecita con la denuncia all'Autorità giudiziaria (art. 678 C.P.);

INFORMA

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 689/1981.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
3. Del presente provvedimento è data comunicazione: al sig. Prefetto della Provincia di Como ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, nonché alla Questura di Como, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e delle Guardia di Finanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO
Dott. Mario Landriscina

Città di Como – Il Sindaco

OGGETTO: MISURE CAUTELARI PER LA PREVENZIONE DI PERICOLI ALL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E AGLI ANIMALI NELL'IMPIEGO DI ARTICOLI PIROTECNICI DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA NOTTE DI CAPODANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni.

Sede, li 27/12/2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. M. A. Marciano

